



MANUALE DEL MODELLO 231

Principi di adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

<i>REDATTO DA</i>	<i>DATA</i>
Avv. Guido Del Vecchio	20.11.2023
<i>VERIFICATO DA</i>	<i>DATA</i>
Andrea Parisi	22.11.2023
<i>APPROVATO DA</i>	<i>DATA</i>
CDA	13.12.2023

KRATOS Società Cooperativa

Via Leon Battista Alberti, 11 - 00153 Roma (RM)

P.IVA/C.F.: 13496821003

mail: info@coopkratos.it - pec: kratos.coop@legalmail.it

Tel.: 0683970237

Member of CISQ Federation



CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



Sommario

Premessa	4
1.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	4
1.2 Struttura Documentale del Modello.....	5
1.3 Destinatari.....	6
1.4 Operatività del Modello nelle commesse acquisite in raggruppamento o consorzio.....	6
1.5 Consorzi di cooperative di produzione e lavoro	6
1.6 Definizioni	7
SEZIONE PRIMA - IL D.LGS. N. 231/2001	8
1.7 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.	8
1.8 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	9
2.1 Esenzione dalla Responsabilità: il Modello di Organizzazione e di Gestione.....	23
SEZIONE SECONDA - PRINCIPI DI ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA KRATOS	25
2.1 Attività della KRATOS	25
2.2 Struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	25
2.2.1 La Gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente	26
2.2.2 Il Sistema di monitoraggio della salute e sicurezza sul lavoro e degli aspetti ambientali	27
2.3 Modalità operative seguite per la costruzione del Modello 231	28
2.4 Identificazione dei processi sensibili ed analisi della situazione esistente	28
2.5 Definizione delle misure adottate.....	30
Organismo di Vigilanza	32
2.6 Composizione e Funzionamento	32
2.7 Poteri di iniziativa e controllo	33
2.8 Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza.....	34
Sistema disciplinare	36
2.9 Sanzioni per lavoratori (Operai, Impiegati, Soci Lavoratori)	36
2.10 Sanzioni per i Dirigenti (nel caso in cui si dovessero assumere dipendenti con qualificati Dirigenti).....	38
2.11 Misure nei confronti di Amministratori	39
2.12 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni, Partner Commerciali, Fornitori, Subappaltatori, Consulenti)	39
Comunicazione, Diffusione, Formazione ed Informazione del Modello	40
2.13 Comunicazione, Diffusione, Formazione ed Informazione del Modello	40
2.14 Informazione a Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner	41
2.15 L'Aggiornamento del Modello 231	41

KRATOS Società Cooperativa

Via Leon Battista Alberti, 11 - 00153 Roma (RM)

P.IVA/C.F.: 13496821003

mail: info@coopkratos.it - pec: kratos.coop@legalmail.it

Tel.: 0683970237

Member of CISQ Federation



CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



Allegati

Allegato 1: Codice etico e di condotta.

Allegato 2: Tabella dei processi e delle attività a rischio reato.

Allegato 3: Protocollo per gestione di omaggi e regalie.

Allegato 4: Procedura per le “Segnalazioni all’OdV sull’applicazione del Codice etico e di condotta e del modello di organizzazione, gestione e controllo”.

Allegato 5: Rapporto di segnalazione.

Allegato 6 – Informativa privacy per la segnalazione

Allegato 7 – Registro delle segnalazioni

Appendici

Appendice I: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Appendice II: Reati societari.

Appendice III: Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Appendice IV: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, reati tributari.

Appendice V: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali.

Appendice VI: Reati ambientali.

Appendice VII: Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

KRATOS Società Cooperativa

Via Leon Battista Alberti, 11 - 00153 Roma (RM)

P.IVA/C.F.: 13496821003

mail: info@coopkratos.it - pec: kratos.coop@legalmail.it

Tel.: 0683970237



CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



Premessa

Il presente documento, unitamente a tutti i suoi allegati e appendici, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il “Modello 231”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, ed è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della *Società Cooperativa KRATOS* (di seguito anche la “Società”) a seguito con delibera del 18/04/2018. Con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2023 è stata approvata la presente versione aggiornata.

Con il presente Manuale, che illustra la struttura documentale ed il funzionamento del Modello 231, la società cooperativa KRATOS (di seguito “KRATOS”) ha inteso attuare i principi di corretta gestione e prevenzione penale, affermati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come da ultimo integrato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Al fine di definire il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la KRATOS ha effettuato un’analisi del rischio finalizzata ad identificare:

- da una parte, le indicazioni fornite dall’Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Legacoop (ANCPL) e dalla Confindustria e disciplinate dalle relative Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001;
- dall’altra, eventuali specificità che necessitassero di essere espressamente richiamate nel proprio Modello.

Il presente Manuale è coerente con le Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 emesse da Confindustria ed approvate dal Ministero di Giustizia, ed è adeguato alla realtà di KRATOS, società cooperativa con meno di n. 50 dipendenti.

1.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della KRATOS ha l’obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l’attività della Società, nonché gli elementi di controllo di cui la Società si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, i documenti che costituiscono il Modello si pongono l’obiettivo di:

- definire il sistema di *Corporate Governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale, con particolare riguardo a quelli previsti dal D.lgs 231/2001.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di KRATOS nei processi e nelle attività “a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni aziendali, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell’autore della violazione ma anche nei confronti dell’azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse di KRATOS che la violazione delle prescrizioni contenute nei documenti

KRATOS Società Cooperativa

Via Leon Battista Alberti, 11 - 00153 Roma (RM)

P.IVA/C.F.: 13496821003

mail: info@coopkratos.it - pec: kratos.coop@legalmail.it

Tel.: 0683970237



del Modello 231 comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;

- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da KRATOS (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) e sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Consiglio di Amministrazione intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società - grazie ad una azione di monitoraggio continuo/vigilanza sui processi, sulle attività "a rischio reato" nonché sui processi e sulle attività strumentali e/o di supporto alla commissione dei reati - di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

1.2 Struttura Documentale del Modello

Il Modello 231 di KRATOS, così come articolato e descritto nel presente documento, si compone di un Manuale, sette *Allegati* e di sette *Appendici*, dettagliatamente indicati nell'elenco del Modello 231.

Il Manuale è composto da due *Sezioni*.

La "*Prima Sezione*" - "*Il D.Lgs. n. 231/2001*" - riveste carattere generale ed è volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231 nonché la funzione ed i principi generali del Modello.

La "*Seconda Sezione*" - "*Il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo di KRATOS*" - costituisce il fulcro del Modello e ne delinea i contenuti nel dettaglio, dall'individuazione delle attività a rischio all'adozione del modello, dalla definizione dei protocolli alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, dall'attività di formazione e informazione al sistema sanzionatorio.

Gli Allegati contengono il Codice etico e le procedure ed i protocolli operativi del Modello 231.

Le Appendici analizzano le tipologie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. cui la Società risulta maggiormente esposta, sulla base dell'analisi dei processi e delle attività effettuata.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori *Appendici*, in relazione a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/01 o sulla base di modifiche organizzative, ai processi o alle attività svolte dalla Società, è demandato al Consiglio di Amministrazione della KRATOS, il potere di integrare la struttura documentale del Modello mediante apposita delibera.

Sono, inoltre, da ritenersi parti integranti del Modello di organizzazione, gestione e controllo di

KRATOS i seguenti documenti interni, aggiornati ed archiviati a cura del personale aziendale:

- Organigrammi Aziendali (Sede e Cantieri);
- Ordini di servizio;
- Sistema delle deleghe e procure;
- Documentazione prodotta nell'ambito del Servizio Prevenzione e Protezione.

KRATOS Società Cooperativa

Via Leon Battista Alberti, 11 - 00153 Roma (RM)

P.IVA/C.F.: 13496821003

mail: info@coopkratos.it - pec: kratos.coop@legalmail.it

Tel.: 0683970237



CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



Infine, si precisa che le procedure e le regole di comportamento riconducibili al Modello 231 si integrano con le altre linee guida, con le procedure organizzative e con i documenti di registrazione, già utilizzati o operanti nell'ambito della Società che non si è ritenuto necessario modificare ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

Relativamente all'approvazione della struttura documentale, si precisa che il Manuale del Modello 231, con i relativi Allegati e le relative Appendici sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della KRATOS.

1.3 Destinatari

I documenti del Modello 231 sono indirizzati a tutto il personale/socio lavoratore, i collaboratori, i consulenti, a tutte le persone fisiche o giuridiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione delle Società.

Inoltre, il Modello 231 è indirizzato a tutte quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società, a tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato, anche occasionale, ed a tutti coloro che operano in nome o per conto della Società, in qualità, ad esempio, di Amministratori e Dirigenti, dipendenti, consulenti, partner della KRATOS e, in particolare, a quanti si trovino a svolgere nell'ambito dei processi aziendali le attività di seguito classificate come a "rischio". Il rispetto di quanto prescritto dai documenti del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obbligano Fornitori, Subappaltatori e Consulenti al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta nonché delle prescrizioni dettate dal D.lgs 231/2001.

1.4 Operatività del Modello nelle commesse acquisite in raggruppamento o consorzio

Nei raggruppamenti temporanei di imprese qualora il lavoro o il servizio siano divisibili, il personale della KRATOS che opera nel cantiere temporaneo o mobile di sua pertinenza è soggetto alle prescrizioni del presente Modello.

Invece nei raggruppamenti, qualora il lavoro o il servizio sia non diviso o nelle società consortili (costituite per la realizzazione comune della commessa), nel caso della non esistenza di un Modello Organizzativo della Società consortile, il personale di KRATOS eventualmente distaccato presso tale società è in ogni caso soggetto al completo rispetto del presente Modello.

1.5 Consorzi di cooperative di produzione e lavoro

Attraverso l'adesione al Consorzio, la legge consente di acquisire contratti in nome proprio e nell'interesse dei soci, ai quali gli stessi contratti vengono assegnati per la realizzazione; tale assegnazione non costituisce, giuridicamente, un subappalto o una cessione.

Il socio assegnatario, per l'esecuzione delle opere assegnate, è pienamente autonomo ed esegue i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti.

La Responsabilità amministrativa relativa a reati dolosi o colposi eventualmente commessi da personale del socio in corrispondenza della attività di realizzazione è pertanto da ricondurre esclusivamente al socio assegnatario, che dovrà includere nell'ambito di applicazione del proprio Modello di Prevenzione Reati anche le attività svolte in corrispondenza dei contratti

KRATOS Società Cooperativa

Via Leon Battista Alberti, 11 - 00153 Roma (RM)

P.IVA/C.F.: 13496821003

mail: info@coopkratos.it - pec: kratos.coop@legalmail.it

Tel.: 0683970237



ricevuti in assegnazione dal consorzio.

Ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, il socio assegnatario assume la qualifica di Datore di Lavoro.

Il socio a cui sia stata assegnata l'esecuzione dei lavori assume altresì gli obblighi relativi alla vigilanza sulla sicurezza e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento previsti per l'impresa affidataria.

Il Regolamento consortile che stabilisce le modalità dell'assegnazione al socio definisce con chiarezza le responsabilità dello stesso a seguito della assegnazione, prevedendo un sistema sanzionatorio nei confronti del socio al quale sia contestato un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 per azioni od omissioni relative a lavori assegnati.

Il Modello Prevenzione Reati del Consorzio, conseguentemente tiene esclusivamente conto delle attività direttamente svolte dal personale del consorzio, incluse quelle eventualmente relative alla commessa data in assegnazione.

1.6 Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni dei principi etici posti alla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 della *KRATOS*:

- **Correttezza:** l'agire in modo assolutamente corretto sia nei rapporti esterni che interni all'organizzazione aziendale, evitando qualsiasi comportamento contrario ai principi di lealtà, onestà, integrità morale, responsabilità, rispetto reciproco e buona fede;
- **Diligenza:** l'operare con il massimo impegno e professionalità nello svolgimento degli incarichi e delle mansioni affidate nei limiti delle proprie competenze e funzioni;
- **Equità:** il comportamento ispirato a valori di obiettività ed imparzialità che eviti ogni forma di favoritismo o discriminazione;
- **Etica Professionale:** lo svolgere gli incarichi e le mansioni affidate con il massimo grado di responsabilità professionale e morale;
- **Legalità:** l'agire nel rispetto delle leggi primarie e secondarie italiane e degli eventuali paesi esteri in cui la società potrà esercitare la propria attività, delle disposizioni interne della società, comprese quelle del Codice Etico e di Condotta, nonché di tutti gli accordi, contratti convenzioni con i soggetti terzi;
- **Responsabilità verso la Società:** l'agire salvaguardando l'onorabilità, la reputazione, l'immagine verso l'esterno e l'integrità patrimoniale della Società;
- **Riservatezza:** ogni informazione, dato o documento conosciuto durante la propria attività lavorativa, è riservato e non può essere divulgato in alcun modo se non in coerenza con le procedure aziendali;
- **Trasparenza:** garantire, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, la correttezza, completezza e tempestività delle informazioni.

KRATOS Società Cooperativa

Via Leon Battista Alberti, 11 - 00153 Roma (RM)

P.IVA/C.F.: 13496821003

mail: info@coopkratos.it - pec: kratos.coop@legalmail.it

Tel.: 0683970237



CQOP **SOA**
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



SEZIONE PRIMA - IL D.LGS. N. 231/2001

1.7 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di Personalità Giuridica*” è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, consorzi, etc.) per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte di:

- a) “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti apicali) nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”;
- b) “persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a)” (cosiddetti sottoposti).

Tale responsabilità, che si aggiunge a quella penale a carico della persona fisica, deriva dalla commissione di taluni reati e viene accertata dal giudice penale nell’ambito il processo celebrato a carico dell’autore del reato-presupposto. L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Si tratta di una responsabilità che nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema di sanzioni sia pecuniarie che interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

In dettaglio, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;

- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

Le principali sanzioni interdittive concernono:

- L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- La sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato compiuto l'illecito.

1.8 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 ed in successivi provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata: sono i Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo Patrimonio (art. 24); nel *corpus* di tali reati è intervenuta la Legge 190 del 6 novembre 2012 "Legge Anticorruzione" modellando alcuni reati ed introducendo quello di "induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.); i Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati introdotti dalla legge n°48 del 18 marzo 2008 (art. 24 *bis*); i Delitti di Criminalità Organizzata introdotti dalla legge n.94 del 15 luglio 2009 (art. 24 *ter*); i Reati in Materia di Falsità in Monete, in Carte di Pubblico Credito e in Valori di Bollo e in Strumenti o Segni di Riconoscimento (art. 25 *bis*); i Delitti Contro l'Industria e il Commercio introdotti dalla legge n.99 del 23 luglio 2009 (art. 25 *bis*.1); i reati societari (art. 25 *ter*); in tali reati viene aggiunta la lettera *s-bis* che richiama il nuovo delitto di "corruzione tra privati", nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile introdotto dalla Legge n. 190/2012; inoltre la Legge n°69/15 in vigore dal 14.06.15 ha apportate delle modifiche ad alcuni reati); i reati con Finalità di Terrorismo o di Eversione dall'Ordine Democratico (art. 25 *quater*); Pratiche di Mutilazione degli Organi Genitali Femminili (art. 25 *quater*.1); i Delitti contro la Personalità Individuale (art. 25 *quinquies*); i Reati di Abusi di Mercato (art. 25 *sexies*), i Reati Transazionali di cui alla legge 146/2006 (art.10); i Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commesse con violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro introdotti dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007 (art. 25 *septies*); i Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25 *octies*); nel *corpus* di tali reati è intervenuta la Legge n. 186/2014 che ha introdotto nel codice penale il reato di autoriciclaggio; i Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore introdotti dalla legge n.99 del 23 luglio 2009 (art. 25 *novies*); il Delitto di Induzione a Non Rendere Dichiarazioni o a Rendere Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla legge n.116 del 03 agosto 2009 (art 25 *decies*) e già introdotto dalla legge 99/09 e così rinumerato dal D.Lgs 121/11; i Reati ambientali (art. 25 *undecies*) introdotti dal D.Lgs. n.121 del 7 luglio 2011 (che ha recepito, in attuazione della delega di cui all'art.19 della Legge n.96/2010, le Direttive europee in materia di tutela penale dell'ambiente); nel novero di tali reati è intervenuta la legge 16 luglio 2012, n. 109); Reati di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*, come modificato dal D.L. n. 20 del 10 Marzo 2023,

convertito con Legge n. 50 del 5 Maggio 2023); Reati di razzismo e xenofobia (art.25 *terdecies*); articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167); Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39); Reati tributari (art.25-*quindecies* del Decreto Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, del DL 124/2019, convertito con modificazioni con la L. 157/2019); Reati di contrabbando (Art. 25 *sexiesdecies*, introdotto dal D.Lgs.14 luglio 2020, n. 75); Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 *septies decies*, introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22); ed il Delitto di Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 *duodevicies*, introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22).

Attualmente rientrano nei reati-presupposto le seguenti tipologie:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art.377 *bis* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art.346 *bis* c.p.)

Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati (art. 24-bis)

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-

quater c.p.)

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c. p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).

Delitti contro l'Industria ed il Commercio (art. 25-bis.1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) -Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati Societari (art. 25-ter): [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico (art. 25-quater)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Pratiche di Mutilazione degli Organi Genitali Femminili (art. 25-quater.1):

Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. "25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate. L. 9 gennaio 2006 n°7 - Art. 8 “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”

Reati contro la Personalità Individuale (art. 25-quinquies):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

Reati di Abusi di Mercato (art. 25 sexies)

- abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184);
- manipolazione di mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185).

Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)

Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio (art. 25-octies):

- Ricettazione (art 648 c.p.)
- riciclaggio (648 bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, modificato dalla L. n. 186/2014] (art. 648 ter c.p.),
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore (art. 25-novies)

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
- Reati di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)
 - Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)
 - Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)
 - Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)
 - Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)
 - Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)

- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)
 - Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a)
 - Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis)
 - Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b)
 - Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati Ambientali (art 25-undecies)

Reati previsti dal Codice penale

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- Inquinamento idrico (art. 137)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13)
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)
- Siti contaminati (art. 257)
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art.260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

- Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2) Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Reati previsti dalla Legge n.68 del 22 Maggio 2015 la quale ha introdotto il Titolo VI nel Libro II del Codice Penale, con nuove fattispecie delittuose in materia ambientale, estende la responsabilità del reato degli Enti ex D.Lgs 231/2001 alle nuove ipotesi e aggiunge la Parte VI bis al D.Lgs 152/2006

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (Art. 452-ter);
- Disastro ambientale (Art. 452-quater);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies);
- Impedimento del Controllo (Art. 452-septies);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-octies);
- Aggravante ambientale (Art. 452-novies);
- Ravvedimento operoso (Art. 452-decies);

- Confisca (Art. 452-undecies);
- Ripristino dello stato dei luoghi (Art. 452-duodecies);
- Omessa bonifica (Art. 452-terdecies).

Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell’Ente per la realizzazione di un “reato transnazionale”, ossia di un reato:

- a) commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- c) ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- e) punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto sono:

- l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- l’impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 337-bis c.p.);
- il favoreggiamento personale (378 c.p.).

Reati “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (Art. 25-duodecies)

Il D.lgs. n. 109/2012, pubblicato nella G.U. del 25 luglio 2012, n. 172 e in vigore dal 9 agosto 2012, ha recepito la Direttiva Europea 2009/52/CE che reca norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, modificando, al contempo, il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero” (D.lgs. n. 286/1998). L’art. 2 del menzionato decreto ha disposto l’introduzione dell’art. 25-duodecies nel D.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa agli enti che abbiano tratto vantaggio

ricorrendo all'impiego di cittadini di paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno. Il nuovo reato, presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, è descritto dal combinato disposto dell'art. 22 commi 12 e 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998, e punisce il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge o il cui permesso sia stato revocato o annullato, a condizione che ricorra, alternativamente, una delle seguenti circostanze:

- i lavoratori occupati irregolarmente siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano esposti alle situazioni di grave pericolo, previste dall'art. 603-bis comma 3 del codice penale ed individuate sulla base delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro applicate.

Reati di razzismo e xenofobia (art.25-terdecies)

A seguito della ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 604 bis co. 3 c.p.), la legge Europa 2017 ha introdotto il reato di razzismo e xenofobia. In particolare trattasi di:

Propaganda, istigazione e incitamento fondata in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies)

Il D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, con riferimento ai seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000).

Questa prima inclusione è stata realizzata dal legislatore senza condizioni o modifiche rispetto alle ipotesi previste dal codice penale, semplicemente "estendendo" i citati reati tributari alla disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Nel mese di luglio 2020, sono state ulteriormente ampliate le fattispecie tributarie rilevanti ai fini 231, secondo le condizioni dettate dalla c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale". Nello specifico, il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4 ottobre 2019,

n. 117), ha ‘aggiunto’ al decreto 231 anche i seguenti ed ulteriori reati tributari:

- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).

In questo caso, le nuove fattispecie di reato sono state introdotte limitando la responsabilità dell’ente solo se commesse nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro base delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro applicate.

Reati di contrabbando (art.25- *sexies decies*)

Introdotta dal D.Lgs.14 luglio 2020, n. 75, in relazione al reato di contrabbando, anche con riguardo alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,

Delitti contro il patrimonio culturale (art.25- *septies decies*)

Introdotta dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, il quale rinvia alle seguenti nuove ipotesi di reato: delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale,

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-*novies* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (518-*decies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d’arte (518-*quaterdecies* c.p.);
- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.).

Delitti di riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio dei beni culturali e paesaggistici (art.25- *duodevicies*)

Introdotta dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22

In relazione ai su menzionati Reati Societari si precisa che in caso di responsabilità della Società, alla stessa verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di reato.

Nelle *Appendici* del presente Manuale sono esaminate le singole ipotesi di reato presupposto valutate a rischio di commissione nei processi aziendali della società, e precisamente:

Appendice I: Reati Commessi nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione;

Appendice II: Reati Societari;

Appendice III: Reati Commessi in Violazione della Legislazione Antinfortunistica e sulla Tutela dell'Igiene e della Salute sul Lavoro;

Appendice IV: Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di Denaro, Beni o Utilità di provenienza Illecita, Autoriciclaggio nonché Reati Tributari;

Appendice V: Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati;

Appendice VI: Reati Ambientali;

Appendice VII: Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare.

Da un'attenta valutazione di tutte le altre fattispecie di reato presupposto sopra riportate, nella fase di mappatura dei processi a rischio, sono state individuate talune attività sensibili dove astrattamente è possibile ipotizzare la commissione di alcuni reati presupposto per i quali la probabilità della relativa commissione risulta essere trascurabile.

Tali sono:

- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valore di bollo;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati contro la personalità individuale;
- reati transnazionali;
- reati di abuso di mercato;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo del gioco o di scommessa e giochi d'azzardo.

2.1 *Esenzione dalla Responsabilità: il Modello di Organizzazione e di Gestione*

Il D.Lgs. n. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci "*Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'Ente/Società e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di quanto previsto da documenti del modello nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone che hanno commesso il fatto hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

L'adozione del Modello costituisce, dunque, la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

La mera adozione del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere di gestione, ovvero il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, *essendo piuttosto necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.*

Quanto all'efficacia del modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, stabilisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività sensibili o "*a rischio*" nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" dei processi e delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. n. 231/2001, richiede:

- e) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);

- f) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

SEZIONE SECONDA - PRINCIPI DI ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA KRATOS

“Il Consiglio di Amministrazione della KRATOS, avuto riguardo al ruolo della Cooperativa nei settori della Costruzione, Ristrutturazione e Manutenzione di Opere Civili, ha inteso attuare i principi di corretta gestione e prevenzione penale affermati dal D.Lgs. n. 231/2001, per meglio garantire la massima trasparenza nell’attività gestionale e per ispirare l’azione aziendale non solo a criteri di economicità ma anche a valori etici largamente condivisi”.

2.1 Attività della KRATOS

La KRATOS ha sede nel Comune di Roma ed ha lo scopo mutualistico di fornire ai propri soci occasioni di lavoro che, tramite lo svolgimento di attività imprenditoriali in forma associata, possano caratterizzarsi per una qualità più elevata di quella altrimenti ottenibili.

2.2 Struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

In particolare, la struttura Organizzativa della KRATOS in materia di salute e sicurezza sul lavoro è la seguente:

Datore di Lavoro
Dirigente
Preposti
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Addetti al Primo Soccorso (APS)
Addetti alla Prevenzione Incendi/Emergenze (API)
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Medico Competente (MC)
Lavoratori
Soggetti Esterni (<i>terzi destinatari</i>):
Appaltatori
Fornitori
Progettisti
Installatori e Montatori di Impianti, attrezzature di lavoro e mezzi tecnici

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro sono definiti ed attribuiti formalmente in coerenza con la struttura organizzativa della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP, gli APS, gli API, RLS, il medico competente): a tale proposito, la Società specifica nel dettaglio, in sede di definizione dei compiti e delle responsabilità della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, anche quelli relativi all'attività di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse, con particolare riguardo ai compiti del RSPP, del RLS, degli APS, degli API e del medico competente.

Per quanto riguarda i poteri negoziali, i poteri di firma, i poteri di spesa e il sistema di deleghe, il Presidente conferisce ad hoc procure speciali limitate a singoli cantieri/commesse.

2.2.1 La Gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente

La Società in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell'Ambiente provvede in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo, e quindi, gestiti in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di regole e procedure che migliori continuamente le condizioni tecniche ed operative in riferimento alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- ad adeguata formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nelle questioni connesse alla Salute e Sicurezza sul Lavoro ed all'Ambiente dei destinatari del Modello 231, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Il sistema vigente presso la KRATOS, prevede la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti in materia di SSL, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo lavoratore. In questo senso, sono stati considerati anche i seguenti profili:

- la qualificazione del personale;
- l'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- l'acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dalla Società e la comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori/subappaltatori/fornitori/consulenti in merito alla Salute e Sicurezza sul Lavoro;

- la qualificazione e la scelta dei fornitori/subappaltatori;
- l'efficiente gestione delle emergenze;
- le azioni da intraprendere a fronte di Non Conformità riscontrate rispetto agli obiettivi fissati ed a quanto previsto dal Modello 231.

La Società si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

A questo fine gli impegni includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale
- la prevenzione degli inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque la corretta gestione dei rifiuti
- il rispetto degli habitat naturali, con particolare riferimento ai siti protetti
- la sensibilizzazione dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori alle tematiche ambientali.

2.2.2 Il Sistema di monitoraggio della salute e sicurezza sul lavoro e degli aspetti ambientali

La Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di predisporre ed implementare, in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente, un efficace ed efficiente sistema di vigilanza e monitoraggio che si sviluppa su un duplice livello.

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della KRATOS, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti con specifici compiti in materia di SSL (ad esempio, datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP), i quali intervengono, tra l'altro, in materia: a) di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure in materia di SSL; b) di segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche; c) di individuazione e valutazione dei fattori di rischio nell'ambito dell'organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività; d) di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, POS, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; e) di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

Il secondo livello di monitoraggio è svolto dall'Organismo di Vigilanza, al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla KRATOS a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello, è previsto l'obbligo di inviare allo stesso copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nella

KRATOS.

2.3 Modalità operative seguite per la costruzione del Modello 231

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto prevede espressamente che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione dei processi ed attività "a rischio", sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

- Identificazione dei processi sensibili ed Analisi della situazione esistente;
- Definizione delle misure da adottare;
- Predisposizione dei documenti che costituiscono il Modello.

In linea generale, i principi cardine seguiti dal gruppo di lavoro per l'Implementazione del Modello 231 della KRATOS sono i seguenti:

- sensibilizzazione e diffusione – a tutti i livelli aziendali – delle regole comportamentali e delle procedure istituite (vedi Codice Etico e di Condotta - allegato 1);
- mappa dei processi e delle attività *sensibili* o "*a rischio reato*", nel cui ambito si ritiene potenzialmente ipotizzabile la realizzazione degli illeciti (vedi Tabella dei Processi e delle attività a rischio reato - Allegato 2);
- verifica e documentazione delle operazioni a rischio con la connessa rilevazione delle relative regole di comportamento in essere, nonché verifica della completezza e delle modalità di formalizzazione delle stesse;
- rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali;
- definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- aggiornamento delle funzioni e delle regole di comportamento aziendali a seguito di eventuali modifiche alla normativa vigente;
- definizione di un adeguato sistema sanzionatorio.

2.4 Identificazione dei processi sensibili ed analisi della situazione esistente

L'identificazione dei processi societari "sensibili" relativamente alla realizzazione degli illeciti indicati dal D.lgs 231/2001 ha rappresentato il punto di partenza per la definizione del Modello della KRATOS ed è stata svolta da un gruppo di lavoro composto dai Responsabili di ciascuna Funzione/Area in cui è strutturata la KRATOS con il supporto di pareri e consulenze esterne fornite da studi specializzati in materia.

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle attività poste in essere dalla Società nonché della sua struttura organizzativa – sulla base dei documenti interni quali organigrammi, procedure e disposizioni operative - onde individuare i "rischi di reato" ravvisabili nei differenti settori di attività.

In tale fase la KRATOS si è ispirata alla mappatura dei processi e delle attività effettuata dall'ANCPL (Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Legacoop) e dalla Confindustria e disciplinate dalle relative Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001.

In tal modo, si è inteso “ritagliare” il Modello delineato dalle Linee Guida agli specifici ambiti operativi e sulle strutture organizzative della , con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili alle attività svolte dalla Società.

Il grado di rischiosità è stato definito sulla base dell’effettiva “probabilità di commissione dei reati” da parte del personale delle funzioni/Unità aziendali nello svolgimento delle attività di competenza.

In ragione della tipologia di attività svolte dalla KRATOS nella definizione dei documenti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si è proceduto all’analisi dei processi aziendali individuando i seguenti processi/attività “rischio/sensibili”:

- *Processo di Gestione Amministrativa (redazione del Bilancio, gestione Finanziaria, ottenimento ed utilizzo di contributi e finanziamenti, gestione dei rapporti con la PA - ad es. Richiesta di Autorizzazioni, Licenze, Concessioni, etc.-, gestione delle comunicazioni societarie, contabilità commesse, gestione incassi e pagamenti, gestione amministrativa del personale, recupero crediti, note spese, utilizzo di collegamenti telematici);*
- *Processo Acquisizione Lavori mediante partecipazione a Gare, trattative con i privati;*
- *Processi Realizzativi (Gestione Commessa);*
- *Processo di Gestione Risorse Umane - Personale;*
- *Processo d’Approvvigionamento di Beni e di Servizi;*
- *Processo di Gestione del Contenzioso;*
- *Processo di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro;*
- *Processo di Gestione dei Rifiuti.*

Inoltre, relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione, nell’ambito dei processi sono state individuate le attività c.d. ”strumentali” nel cui ambito, in linea di principio potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati in quanto:

- potenziale fonte di creazione di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti (mediante, ad esempio, operazioni di fatturazione/pagamento per forniture inesistenti, utilizzo fraudolento di rimborsi/note spese, artifici contabili e finanziari),
- potenziale strumento corruttivo (ad esempio, l’assunzione, la promozione, la retribuzione di personale avente rapporti diretti con soggetti appartenenti alla P.A o l’acquisto di beni o servizi presso fornitori che abbiano rapporti preferenziali con soggetti appartenenti alla P.A);
- potenziale fonte di creazione delle condizioni per una truffa ai danni dello Stato (fatturazione ed emissione dei SAL).

L’Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che a seconda dell’evoluzione legislativa o dell’attività della KRATOS potranno essere comprese nel novero dei processi e delle attività “a rischio” o sensibili.

Successivamente all'individuazione dei processi sensibili, è stata effettuata una valutazione dell'ambiente/sistema di controllo connesso alle attività svolte dalle singole funzioni aziendali, valutando gli strumenti di controllo, esistenti.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato attraverso l'analisi del sistema di controllo in essere a presidio dei processi e delle attività a rischio rilevate, al fine di identificare eventuali *gap* e, successivamente, implementare ulteriori misure di controllo idonee a prevenire la realizzazione degli illeciti.

Tra i Sistemi di controllo in essere è stato oggetto di valutazione quanto predisposto dalla Società nell'ambito del Servizio Prevenzione e Protezione per far fronte agli obblighi previsti dalla Normativa sulla tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

2.5 Definizione delle misure adottate

L'identificazione dei processi a rischio e l'analisi della situazione esistente ha avuto l'obiettivo di rilevare le attività svolte dalla Società per le quali è risultato necessario implementare specifici presidi di gestione e controllo.

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase di valutazione dei rischi di reato presupposto sono stati inoltre individuati i principi ai quali devono rispondere le procedure dalla Società (sia le procedure documentate che le prassi consolidate):

- individuare per ciascuna attività di un processo chi fa, chi controlla e chi decide;
- prevedere la possibilità di risalire a chi ha fatto, a chi ha controllato e a chi ha deciso (traccia documentale delle operazioni effettuate);
- essere aggiornate in caso di:
 - modifiche organizzative,
 - accertata inefficacia,
 - introduzione di nuovi reati presupposto.
- essere portate a conoscenza dei destinatari attraverso incontri di formazione e informazione.

Sulla base di tali principi sono stati pertanto elaborati specifiche Appendici suddivise per tipologia di reato-presupposto che identificano nel dettaglio le attività, i processi e le funzioni aziendali maggiormente esposti a ciascuna tipologia di reato.

Le Appendici specificano inoltre nel dettaglio le attività di prevenzione definite per ragionevolmente contrastare le specifiche possibilità di reato e le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo di Vigilanza.

Sono state pertanto definite le seguenti 7 Appendici in relazione alle tipicità operative di *KRATOS*:

- Appendice I: Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Appendice II: Reati Societari;
- Appendice III: Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- Appendice IV: Reati contro il patrimonio mediante frode e Reati tributari;
- Appendice V: Delitti Informatici e trattamento illecito di dati;

-
- Appendice VI: Reati Ambientali;
 - Appendice VII: Reato di Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui Soggiorno è Irregolare.

Inoltre, è stata ritenuta opportuna l'adozione dei seguenti allegati:

- Allegato 1 – Codice etico e di condotta;
- Allegato 2 – Mappatura dei processi e delle attività sensibili;
- Allegato 3 – Protocollo per la Gestione di Omaggi e Regalie;
- Allegato 4 - Procedura di segnalazione all'OdV;
- Allegato 5 - Rapporto di segnalazione;
- Allegato 6 – Informativa privacy per la segnalazione;
- Allegato 7 - Registro delle segnalazioni.

Si è pertanto stimato esaustivo in tal senso il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico e di Condotta adottato dalla KRATOS ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Organismo di Vigilanza

2.6 Composizione e Funzionamento

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2001 - prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente (Società), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Ulteriore caratteristica dell'Organismo di Vigilanza è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una conoscenza approfondita dell'attività della società e che siano al contempo dotati di quell'autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la coerenza sia dell'Organismo che delle sue funzioni.

Queste dunque, riepilogando e approfondendo, le caratteristiche dei membri che compongono l'Organismo di Vigilanza, ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello:

- *autonomia e indipendenza*, fondamentali affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività operative che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- *professionalità*, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- *continuità di azione; a tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve:*
 - lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società;
- *onorabilità* (assenza di condanne per uno dei reati contemplati dal decreto).

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto. Il Consiglio di Amministrazione, nomina l'Organismo di Vigilanza, fra soggetti scelti esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza e indipendenza ed autonomia funzionale.

Applicando tali principi alla realtà aziendale della KRATOS in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il relativo incarico è stato affidato, con la medesima delibera sopra indicata, ad un membro esterno.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico; la revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sotto elencati motivi:

- ✓ cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ venir meno dei requisiti di cui sopra;
- ✓ gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- ✓ grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ✓ violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo, o disciplinare, relativi alle attività della KRATOS.

2.7 Poteri di iniziativa e controllo

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, sono espressamente definiti dal D.Lgs. n. 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- *Verificare il rispetto, l'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza della struttura documentale (ad es. Codice Etico e di Condotta, Manuale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Analisi dei Rischi, Procedure/Protocolli Organizzative/i, etc.) ed organizzativa del Modello 231;*
- *Curare l'aggiornamento della mappatura delle aree/processi sensibili nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione di reati previsti dal Decreto 231/01;*
- *Formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo ritenuti necessari in seguito a violazioni delle prescrizioni, significative modifiche dell'assetto organizzativo, variazioni normative o orientamenti giurisprudenziali;*
- *Verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate;*
- *Segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello che comportino una responsabilità dell'ente e vigilare sulla conseguente applicazione delle sanzioni previste;*
- *Raccogliere, elaborare ed archiviare le informazioni rilevanti in ordine al funzionamento ed al rispetto del Modello, nonché la documentazione che compone il Modello medesimo, ivi comprese la mappatura delle aree/processi a rischio-reato, i relativi aggiornamenti, le relazioni sull'attività di vigilanza svolta;*
- *Collaborare all'organizzazione di iniziative idonee ad assicurare la massima diffusione e conoscenza delle prescrizioni del Modello, controllando la frequenza ed il contenuto dei necessari programmi di formazione;*

- *Vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Codice Etico e valutarne l'adeguatezza, per gli aspetti di competenza;*
- *Effettuare, direttamente o tramite professionisti, in caso di circostanze particolari (ad esempio, emersione di precedenti violazioni) attività di ricerca e di identificazione di eventuali nuovi rischi.*

Al fine di garantire piena efficacia della sua azione – l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'Organismo stesso di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

2.8 Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza

L'OdV deve poter disporre di tutte le informazioni necessarie per svolgere efficacemente le proprie funzioni. Ciò comporta che ciascun collaboratore dovrà fornire all'OdV tutte le seguenti informazioni:

- i documenti e le indicazioni relative alle singole attività, ove richiesti;
- le condotte anomale o comunque non in linea con il Modello;
- le notizie relative ad eventuali problematiche nell'effettiva applicazione del Modello nell'ambito delle attività della KRATOS;
- tutte le notizie relative ad apparenti violazioni del Modello: eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché: tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi, l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza, gli eventuali aggiornamenti del DVR/POS, i rapporti sulle attività di monitoraggio delle performance sulla sicurezza; la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;
- riscontro di qualunque comportamento o situazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non conforme al Modello del quale si sia venuti a conoscenza, a prescindere che le medesime integrino o meno una fattispecie di reato;
- risultanze degli audit periodici effettuati con riferimento al Sistema di Gestione della Qualità;

-
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Destinatari devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le comunicazioni provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano *la KRATOS* o suoi Dipendenti o Collaboratori ed i Componenti del CdA;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Destinatari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati previsti dal D.lgs 231/2001;
- i rapporti preparati dai Responsabili Funzione della KRATOS nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, non conformità, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati previsti dal D.lgs 231/2001 o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto della KRATOS che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della KRATOS o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza e non impongono all'Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

La violazione dell'obbligo di informazione verso l'Organismo di Vigilanza è sanzionata secondo quanto previsto dal sistema disciplinare di seguito descritto.

Sistema disciplinare

L'efficace attuazione di quanto previsto dai documenti del Modello non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei documenti del modello stesso.

Per violazione del Modello si intende non solo il mancato rispetto delle regole in esso indicate, bensì la violazione degli obblighi di comunicazione a cui sono tenuti i soggetti apicali e il personale operante nella Società qualora vengano a conoscenza di presunte violazioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso o di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato rilevanti ai fini del Decreto stesso.

I comportamenti illeciti di Amministratori, Dipendenti, Dirigenti, così come qualsiasi inosservanza di quanto previsto dai documenti del Modello configurano violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società (KRATOS)

Le violazioni di quanto previsto dai documenti del Modello, del codice etico, delle procedure aziendali e dei protocolli (indicati nelle Appendici del Modello), degli obblighi informativi all'OdV e degli obblighi di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale, dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970, n. 300, dei CCNL vigenti e delle procedure aziendali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare dell'Azienda è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione di rilevanza da cui scaturisca un procedimento penale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione,
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti saranno applicate tenendo conto dell'intenzionalità o meno del comportamento, di eventuali precedenti violazioni da parte del Destinatario, della posizione funzionale e delle responsabilità del soggetto coinvolto, dell'eventuale concorso, nella violazione, di più lavoratori in accordo e di ogni altra circostanza rilevante nell'ambito della violazione.

2.9 Sanzioni per lavoratori (Operai, Impiegati, Soci Lavoratori)

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nei documenti del presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Pertanto la tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della particolare delicatezza del sistema e della gravità anche della più lieve delle violazioni del Modello.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Lavoratori, esse rientrano tra quelle previste dal CCNL Edili Cooperative.

Le infrazioni commesse dal personale inquadrato in tale categoria potranno essere punite con le sanzioni previste dagli Art. 31 e 32 del CCNL (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione e licenziamento) nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), su segnalazione e previa valutazione dell'Organismo di Vigilanza.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

Ogni infrazione disciplinare verrà contestata con i termini a difesa a norma di legge e di contratto.

Sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della l. n. 300, 30.05.1970 (Statuto dei Lavoratori).

a) Richiamo orale

Il richiamo orale è previsto per le infrazioni di minima gravità.

b) Richiamo scritto

Il richiamo scritto è previsto nei casi di recidiva nelle infrazioni di minima gravità.

c) Multa

Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello, o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio, è per ciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della multa, per una somma non eccedente l'importo di tre ore di normale retribuzione.

d) Sospensione

A) Il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti reiteratamente un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio, è per ciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo da uno a tre giorni.

B) Il lavoratore che, violando le procedure interne previste dal Modello o adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio, compia atti contrari all'interesse dell'Azienda (anche per la possibile applicazione delle sanzioni previste dal decreto) ovvero la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali, è sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo da sei a dieci giorni.

e) Licenziamento

A) Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in uno dei processi a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto.

B) Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in uno dei processi a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure previste dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine

alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art.7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

L'apertura del procedimento disciplinare per l'accertamento delle infrazioni sopra provvedimento relativo all'esito del procedimento disciplinare e l'eventuale sanzione irrogata sono comunicati all'Organismo di Vigilanza, mediante la trasmissione di una copia del provvedimento.

Allo stesso modo si procede nel caso in cui il procedimento disciplinare debba essere archiviato non essendosi riscontrata alcuna violazione rilevante.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

2.10 Sanzioni per i Dirigenti (nel caso in cui si dovessero assumere dipendenti con qualifica di Dirigenti)

La contrattazione collettiva applicata non prevede un vero e proprio sistema disciplinare per i dirigenti, di talché appare necessario esplicitare nel contratto individuale (o in apposita lettera integrativa, sottoscritta per accettazione e di competenza del PRE/CdA) gli inadempimenti ritenuti rilevanti e le relative sanzioni, di seguito indicate. In mancanza di specifica previsione nel contratto individuale, nel caso in cui la violazione delle norme di condotta sia posta in essere da un *Dirigente*, troveranno applicazione le misure disciplinari per i Dipendenti sopra esposte con riferimento specifico al CCNL.

Inoltre, in riferimento alla procedura da applicare ed in accoglimento dell'orientamento più rigoroso, appare opportuno procedere secondo le prescrizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ritenuto da più sentenze della Corte di Cassazione applicabile anche ai dirigenti con le seguenti precisazioni in ordine alla sospensione ed al licenziamento:

1. Sospensione

A) Il Dirigente che, nell'ambito dei processi o delle attività a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo previste, dovrà essere sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un lasso di tempo adeguato all'importanza della violazione commessa, comunque non superiore a 10 giorni, con corrispondente decurtazione del compenso, e potrà essere trasferito ad altra sede territoriale o ad altro settore funzionale, con parità di mansioni, laddove al comportamento sanzionato consegua una necessità obiettiva derivante da ragioni d'incompatibilità ambientale.

B) In ipotesi di reiterazione del comportamento, il dirigente sarà tenuto – oltre all'applicazione di quanto previsto sub A) - anche al versamento di una penale per una somma pari al 50% dell'importo di una retribuzione mensile.

2. Licenziamento

A) Il Dirigente che, nell'ambito dei processi o delle attività a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto.

B) Il Dirigente che, nell'espletamento di un'attività in uno dei processi a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure previste dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Quale sanzione specifica, potrà applicarsi anche la sospensione o la revoca delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso o lo stesso potrà essere destinato ad altro incarico.

Le sanzioni saranno applicate, decorsi 5 giorni dalla loro contestazione scritta, dal CdA.

Per la gestione del procedimento disciplinare si procede sulla base di quanto detto al paragrafo precedente.

2.11 Misure nei confronti di Amministratori

La posizione degli Amministratori è di massima delicatezza: nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Codice Etico e di Condotta e/o del Modello 231 da parte di Amministratori, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, e se del caso l'Assemblea dei Soci per le azioni/sanzioni del caso (ad es. revoca della carica).

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli Amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il D.Lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- la tolleranza di irregolarità commesse da prestatori di lavoro o partner della Società.

2.12 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni, Partner Commerciali, Fornitori, Subappaltatori, Consulenti

Per sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello posti in essere da partner commerciali, fornitori, subappaltatori, consulenti e collaboratori esterni (comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società) la KRATOS ha previsto apposite clausole da inserire nei contratti e/o lettere di incarico o nei contratti di collaborazione.

Con tali clausole il terzo si obbliga a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. n. 231/2001. L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Comunicazione, Diffusione, Formazione ed Informazione del Modello

2.13 Comunicazione, Diffusione, Formazione ed Informazione del Modello

La KRATOS, al fine di dare efficace attuazione al proprio Modello 231, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della KRATOS è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, collaboratori, soci lavoratori ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della KRATOS in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali".

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

In particolare, al fine di assicurare la più completa ed ampia diffusione del Modello, del Codice Etico e degli strumenti adottati dalla KRATOS i documenti sono resi disponibili al personale dipendente, sia tramite strumenti informatici di dotazione dell'azienda, sia tramite strumenti cartacei. A tutti i collaboratori viene altresì comunicata l'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché fornite tutte le ulteriori informazioni sul Modello e sul Codice Etico.

Tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello (nonché delle relative procedure), ad osservarli ed a contribuire alla loro efficace attuazione. Adeguata comunicazione viene fornita su tutto quanto possa contribuire alla trasparenza dell'attività aziendale (dalle norme di comportamento ai poteri autorizzati, all'organigramma aziendale, alle procedure, ai flussi informativi ecc.). Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la

comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata, nonché periodicamente ripetuta.

2.14 Informazione a Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto dei documenti del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Appendici, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.lgs 231/2001 nonché alle predette norme attraverso specifiche informative e prescrizioni contrattuali.

2.15 L'Aggiornamento del Modello 231

Il D.lgs 231/2001 prevede espressamente la necessità di aggiornare i documenti che costituiscono il Modello affinché lo stesso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente/Organizzazione/Società e la sua concreta operatività.

Il Consiglio di Amministrazione della KRATOS provvede a disporre per la modifica tempestiva dei documenti che costituiscono il Modello 231 qualora siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni nello stesso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato. Inoltre, provvede a disporre per l'aggiornamento dei documenti che costituiscono il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo e nell'organizzazione e nell'attività di KRATOS.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al PRE eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione dei documenti che costituiscono il Modello. In tal caso il PRE, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto, si applica, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello. Le modifiche alle procedure/documenti devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

In deroga a quanto disposto dal punto precedente, il PRE può apportare ai documenti del Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza od efficienza. Di tali modifiche, è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.